



Comune di Montecatini Val di Cecina

Provincia di

Pisa

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA
SUI RIFIUTI
TARI**

INDICE

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Istituzione della tassa.....	3
Art. 2 Definizioni.....	3
Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	6
Art. 4 Soggetto attivo	7
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	7
Art.5 Presupposto per l’applicazione della tassa.....	7
Art. 6 Soggetti passivi	8
Art.7 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	8
Art. 8 Esclusione dall’obbligo di conferimento	9
Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	9
Art. 10 Base imponibile.....	10
TITOLO III – TARIFFE	11
Art. 11 Costo di gestione	11
Art. 12 Determinazione della tariffa.....	11
Art. 13 Articolazione della tariffa.....	11
Art. 14 Periodi di applicazione della tassa.....	12
Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche.....	12
Art. 16 Occupanti le utenze domestiche	12
Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche.....	13
Art. 18 TARI giornaliera	14
Art. 19 Tributo provinciale.....	14
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	14
<i>Art. 20 Regolamentazione per il compostaggio domestico e non domestico e contestuali riduzioni.....</i>	<i>14</i>
Art. 20 BIS Esenzione a favore di nuove imprese.....	16
ART. 20 TER Esenzione in favore nuovi residenti.....	18
Art. 21 Riduzioni per il recupero	18
Art. 22 Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	19
Art. 23 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	19
Art. 24 Altre agevolazioni ed esenzioni.....	20
Art.25 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	20
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	21
Art. 26 Obbligo di dichiarazione	21
Art. 27 Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	21
Art. 28 Accertamento	22
Art. 28-bis Rateazione dei pagamenti.....	23
Art. 29 Sanzioni.....	23
Art. 30 Riscossione.....	23
Art. 31 Funzionario responsabile.....	24
Art. 32 Interessi	24

Art. 33 Rimborsi.....	24
Art. 34 Contenzioso.....	25
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	25
Art. 35 Norma di rinvio	25
Art. 36 Disposizioni transitorie.....	25
Art. 37 Entrata in vigore.....	26
ALLEGATO A	27
Comuni fino a 5.000 abitanti.....	27

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Istituzione della tassa

- a) È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).
- b) La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- c) Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) è soppressa l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla [Legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

Art. 2 Definizioni

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti, ex d.lgs. 116/2020, sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
5. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da

abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici,

ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

6. Sono rifiuti urbani non domestici, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies*.

In conformità ai principi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, rientrano tra i rifiuti urbani tutti i rifiuti, da qualunque fonte prodotti, che siano per natura e composizione simili ai rifiuti domestici, senza rilevanza dell'attività da cui vengono prodotti.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti urbani non domestici devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

1. Non devono avere le caratteristiche di pericolosità di cui al Regolamento UE 1357 del 2014;
2. Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento individuati dall'Autorità di Ambito e/o individuati dal soggetto affidatario del servizio;
3. Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore e previste nel contratto di servizio ad esempio:
consistenza non solida, produzioni di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione,

fortemente maleodoranti, eccessiva pulverulenza. Non devono appartenere al seguente elenco:

- 1) Rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - 2) Rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cave;
 - 3) Rifiuti di imballaggi terziari;
 - 4) Rifiuti non provenienti da superfici non assoggettate a pagamento di tassa.
7. L'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è gestita nel rispetto delle disposizioni nazionali e di settore.
8. Il servizio di cui al comma precedente è erogato tenendo conto degli *standard* qualitativi previsti da Arera e dall'Ente Territorialmente Competente Ato Toscana Costa;
9. La Carta della qualità dei servizi è il documento, redatto in conformità alla normativa vigente, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
10. La Carta della qualità dei servizi vigente, conforme allo schema regolatorio adottato da Ato Toscana Costa, è disponibile sul portale *web* dell'Ente nella sezione dedicata alla trasparenza dei servizi.
11. Una copia della Carta della qualità dei servizi vigente è conservata fisicamente presso l'Ufficio Tributi ed è liberamente accessibile per la consultazione in loco da parte degli utenti.

Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- d) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - e) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - f) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - g) i rifiuti radioattivi;
 - h) i materiali esplosivi in disuso;
 - i) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - j) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- k) le acque di scarico;
 - l) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un

- impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- m) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - n) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
 - o) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 4 Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art.5 Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici o non domestici
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali, a titolo esemplificativo, giardini, balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, parchi ecc.
 - b) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità; dalla presenza di contratti di locazione, uso, comodato ecc. registrati presso l'Agenzia delle Entrate, non dichiarati all'ufficio Tributi; dalla presunzione derivante dalla dismissione o cessazione dell'uso non domestico di altri locali adibiti alle finalità aziendali o sociali, prece-

dentemente occupati ed ovunque ubicati, circostanze risultanti da documenti in atti anche presso altri Enti, che farebbero quindi desumere la necessità di utilizzo dei locali in questione per il raggiungimento di tali finalità; ogni elemento rilevabile, può essere utilizzato per valutare la presunzione o l'effettivo inizio dell'utilizzo dei locali. Sono soggette a Tari le unità immobiliari di cui alle categorie C1, C2, e C6 anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e non domestici o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 6 Soggetti passivi

- 1.** La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
- 2.** Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3.** In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5.** Nel caso di sub-affitto, o sub-comodato, l'utente obbligato, principale è l'intestatario del contratto di affitto o di comodato con il possessore dell'immobile. Resta ferma la solidarietà passiva d'Imposta tra occupanti di cui all'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013 tra affittuario o comodatario principale e occupante in sub-affitto o sub-comodato.

Art.7 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi idrico, elettrico e del gas;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Le circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inagibilità o la mancanza di allacci ai servizi a rete riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare, entro i termini previsti dal successivo art. 28, ove è domiciliato e a pagare il tributo per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio;
- e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei

locali di altezza non superiore a 1,5 metri e vani scale in genere;

- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.

Art. 8 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani domestici o non domestici per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applica il comma 2 dell'articolo 7.

Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 27, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tributo:

- i) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- j) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani domestici e non domestici, e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Categoria di attività	Riduzione
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	20%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	15%
Laboratori di analisi, farmaceutici	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Pelletterie	15%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	20%
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	15%
Falegnamerie, vetroresine	15%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Marmisti, vetrerie	15%

Ospedali e case di cura	20%
Edilizia	15%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani domestici, urbani non domestici, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare a richiesta dell'Ufficio Tributi di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art.1 della legge 147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

La disapplicazione totale o parziale del presente comma verrà effettuata sulla base di analisi mirate per singole unità produttive.

Art. 10 Base imponibile

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#).
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della [legge 212/2000](#).

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini della Tares

5. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Resta ferma la disciplina della tassa dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del [D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito con modificazioni dalla

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11 Costo di gestione

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del [D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36](#), individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019, e dalle successive Deliberazioni di Arera.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario approvato dall'ATO Toscana Costa, nel rispetto delle disposizioni della Deliberazione Arera n. 443/2019 e dalle successive Deliberazioni di Arera
3. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari al contributo MIUR, così come previsto dalla [determinazione ARERA n°2/DRIF/2020](#) e dalle successive Deliberazioni di Arera.
4. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 12 Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, e comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13 Articolazione della tariffa

1. Il tributo è composto da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. Il tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche.

4-Fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 20, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato.

Art. 14 Periodi di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno in cui la variazione è avvenuta. Le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno in cui la variazione è avvenuta, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione.

Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa del tributo per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile del tributo per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo del tributo sono determinati nella delibera tariffaria.
4. La TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico ovvero di altro occupante solidalmente obbligato, nel caso in cui l'occupante dei locali sia ivi residente o, a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

Art. 16 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tassa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le

nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione; le variazioni successivamente intervenute trovano applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui sono avvenute. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

2. Il soggetto iscritto negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente in una determinata unità abitativa, può non essere considerato nel numero degli occupanti, nel caso in cui si tratti di:

a) soggetto collocato in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, per un periodo superiore a sei mesi;

b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi. Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 27.

3. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l'applicazione del criterio forfetario è necessaria una comunicazione dell'interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 27.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito, come segue:

Superficie (metri quadrati)	Numero occupanti
Fino a 40	1
Fino a 65	2
Oltre 65	3

5. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, si considerano n. 1 occupanti.

Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in categorie di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo l'articolazione prevista dalla tabella 3b dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999;

2. Ad integrazione delle 21 categorie previste dalla normativa sopracitata viene inserita un'ulteriore categoria corrispondente alla Cat. 3 della tabella 3a dell'allegato 1 del DPR 158/99 per i comuni con più di 5.000 abitanti, ai fini di una migliore corrispondenza con le categorie TARSU in vigore fino al 31/12/2012 e TARES fino al 31/12/2013;

3. Le utenze non domestiche sono pertanto suddivise in 22 categorie di attività indicate nell'allegato A.

4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della categoria di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che

presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarate o accertate d'ufficio.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, opportunamente dichiarata e documentata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18 TARI giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani domestici e non domestici.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il versamento del canone giornaliero di cui all'art. 1, commi 816 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

7. Per le occupazioni giornaliere effettuate con mercati, anche in strutture attrezzate, occupanti suolo pubblico, la tassa giornaliera è sostituita dal canone di cui all'art. 1, commi 836 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 19 Tributo provinciale

- È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. 504/92](#).
- Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
- Il Tributo Provinciale è applicato dal Comune di Montecatini Val di Cecina in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dal Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20 *Regolamentazione per il compostaggio domestico e non domestico e contestuali riduzioni*

1 Per le utenze domestiche per l'abitazione di residenza e relative pertinenze, che rinunciano al servizio porta a porta di ritiro dell'umido e provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico (compostiera, concimaia, cumulo, ecc.) oppure tramite possesso di codice stalla avicola (4 unità a famiglia allegando all'istanza copia del certificato rilasciato dall' Asl), è prevista una

riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo.

2 Per le utenze non domestiche, per i locali destinati ad esercizi pubblici e attività di commercio di beni alimentari e/o deperibili quali:

- attività di ristorazione (ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, mense, ecc,
- bar, pasticcerie, gelaterie, generi alimentari, pescherie, macellerie, frutta e verdura, fiorai, ecc... - alberghi e convitti, residence, pensioni, agriturismi ed attività turistiche e ricettive in genere, che rinunciano al servizio porta a porta di ritiro dell'umido e provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio (compostiera, concimaia, cumulo, ecc.) oppure tramite possesso di codice stalla avicola di suini (allegando all'istanza copia del certificato rilasciato dall' Asl), è prevista una riduzione del 5 % della quota variabile della tariffa del tributo a prescindere dal numero delle compostiere, concimaie, cumulo, ecc. autorizzati ed attivi.

3 Le riduzioni di cui al comma 1 e 2 avranno decorrenza dal primo del mese successivo dall'avvenuta consegna della compostiera. Alla suddetta istanza dovrà essere allegata debita documentazione comprovante la spettanza del beneficio.

L'autorizzazione verrà concessa solo previo preventivo accertamento, da parte di personale incaricato dal Comune o delegando, tale controllo, a società abilitata, per verificare l'effettiva corrispondenza di quanto dichiarato, con quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in merito alla corretta gestione del compostaggio domestico, verificando, altresì, che la potenziale totale produzione di biocompost possa essere effettivamente utilizzata dal richiedente.

4 Il servizio di compostaggio domestico e non domestico viene gestito con gli obiettivi di:

- ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti ed aumentare la frazione organica recuperabile;
- promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini di biocompostori nel pieno rispetto di queste indicazioni:

Prodotti ideali per essere conferiti nel biocompostatore domestico:

- scarti vegetali di cucina, scarti di frutta, verdura ecc.
- pane raffermo o ammuffito
- gusci di uova
- fondi di caffè e filtri di tè
- foglie
- paglia e segatura
- sfalci d'erba
- potature, cortecce, trucioli, piccoli rami
- carta da cucina, fazzoletti di carta
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo.
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (vanno ricoperti con altri materiali perché attirano insetti e animali)
- bucce di agrumi
- cenere (in piccola quantità)
- ossa sminuzzate
- lettieri vegetali degli animali domestici (in piccole quantità a causa della carica batterica)
- foglie secche a lenta degradazione (aghi di pino, foglie di magnolia ecc.) in piccola quantità

I seguenti materiali non devono essere conferiti nel biocompostatore:

- carta e cartoni plastificati, carta patinata
- vetri e metalli
- batterie
- oli esausti
- riviste e stampe a colori
- tessuti
- filtri dell'aspirapolvere
- piante infestanti o affette da patologie
- legname trattato con solventi e vernici.

Il Comune di Montecatini V.C. promuove il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico e non domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle

indicazioni tecniche di seguito specificate:

l'utente è tenuto tramite compostiera, concimaia, cumulo, pollaio o porcile, ad avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica o non domestica di appartenenza dell'utente stesso. Il biocompost prodotto potrà essere utilizzato per le esigenze esclusive di chi lo produce e non potrà essere assolutamente ceduto a terzi.

Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali di manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie, ecc., come meglio indicato nelle precedenti tabelle.

I) Il Comune si impegna:

a) a riconoscere la riduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al presente articolo comma 1 - 2 ;

b) a monitorare il corretto utilizzo e a verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente articolo.

II) Modalità di svolgimento del compostaggio :

a) il compostaggio deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utente aderente (giardino, orto, ecc.) ed in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze;

b) l'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche precisate in questo articolo;

III) Modalità di adesione:

per ottenere la detrazione sulla quota variabile l'utente domestico e non domestico deve dichiarare, all'atto di compilazione della richiesta prevista al comma n.3), che non si avvale del servizio porta a porta del ritiro dell'umido, autocertificando, nel caso in cui non si avvalga di quella attualmente fornita dal Gestore del servizio di raccolta, il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio, che si impegna a praticare il compostaggio in modo continuativo, che il biocompost prodotto è ad uso esclusivo per le sue esigenze e che, detto biocompost, non sarà ceduto a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso; la domanda è valida anche per le annualità successive.

IV) l'utente che non intenda più aderire all'iniziativa, e vorrà aderire al ritiro porta a porta dell'umido dovrà farne specifica richiesta presso l'ufficio tributi del Comune di Montecatini V.C..

V) Albo compostatori :

il Comune si impegna a redigere un albo compostatori (compostiera, concimaia, cumulo, pollaio, porcile) contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee.

VI) Controlli e monitoraggio:

il personale comunale, anche attraverso il servizio di Vigilanza Urbana Comunale o tramite il personale di società incaricate a ciò, sottoporrà l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza a quanto autocertificato. Tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima verifica di idoneità e prevedranno una quota annuale a campione di almeno il 25 % degli aderenti all'iniziativa.

VII) conferimento non autorizzato:

quello effettuato inserendo nei biocompostori materiali difforni dal previsto. Viene quindi richiesto obbligatoriamente all'utenza l'operazione di selezione a monte ed il conferimento differenziato negli appropriati contenitori di rifiuti o di materiali recuperabili, secondo le indicazioni fornite dal Comune.

VIII) Uso improprio e non conformità:

l'uso improprio o qualsiasi non conformità, che possa rendere l'utente non più in grado di effettuare il compostaggio, comportano l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, della riduzione tariffaria. Se, eventualmente, la tassa risultasse già saldata per l'anno in corso, la percentuale di riduzione verrà recuperata l'anno successivo. La riduzione della tassa viene revocata con apposito atto del Responsabile del servizio.

Art. 20 BIS Esenzione a favore di nuove imprese

1. Il presente articolo disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.3), dall'articolo 52 d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le agevolazioni sulla tassa rifiuti (TARI), a favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune, per favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività

produttive .

2. Sono esentate dal pagamento del Tributo TARI per un periodo pari ad anni tre, inteso come 3 anni solari continuativi, le nuove attività produttive che si insedieranno sul territorio comunale a partire dall'entrata in vigore della presente modifica al Regolamento;
3. Tale esenzione, viene applicata agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo di tale tributo, per lo svolgimento di una nuova impresa. Tale esenzione cessa di avere efficacia ed i contribuenti saranno assoggettati ad imposizione e tassazione ordinaria al termine del terzo anno solare decorrente dall' inizio attività;
4. Tale esenzione non è cumulabile con quelle previste dal presente regolamento;
5. Tale riduzione viene finanziata attraverso la costituzione di un apposito fondo di bilancio.
6. Possono beneficiare della agevolazione di cui al presente articolo i soggetti passivi della tassa sui rifiuti TARI, che inizieranno una nuova attività nel Comune di Montecatini V.C. e che a tal fine utilizzeranno unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali su cui gli stessi soggetti esercitano direttamente l'impresa di nuova costituzione: • A10 Ufficio • C1 Negozi e botteghe • C2 Magazzini e locali di deposito (solo se funzionali all'attività) • C3 Laboratori di arti e mestieri • D1 Opifici • D2 Alberghi e pensioni • D3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli simili • D5 Istituti di credito, • D7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; • D8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, comprese le unità commerciali che operano nella grande distribuzione;
7. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato l'attività produttiva dal 1 gennaio 2025 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. Se l'attività viene interrotta nel corso del periodo dell'agevolazione, l'impresa decade dal beneficio della esenzione di cui al presente articolo, dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle Imprese.
8. Si precisa che non sono considerate nuove attività, i meri trasferimenti di sede, nell'ambito del territorio comunale, le nuove iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione, il subentro e la cessione di impresa.
9. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Montecatini V.C., nel medesimo immobile oggetto della esenzione di cui al presente articolo.
10. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività, come intesa al precedente comma 7 del presente articolo.
11. I soggetti dichiaranti che intendono usufruire della esenzione di cui al presente articolo, per tutto il periodo interessato dalla stessa, non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assorbimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC), ed inoltre non devono avere situazioni debitorie pendenti nei confronti del Comune di Montecatini V.C..
12. Il soggetto che intende usufruire della esenzione di cui al presente articolo, deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Montecatini V.C., entro il termine perentorio di presentazione della denuncia , una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti.;
13. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia della esenzione di cui al presente articolo. Tale agevolazione decade in mancanza anche di uno solo dei detti requisiti;
14. I soggetti che usufruiscono della esenzione di cui al presente articolo, sono, comunque tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di TARI. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti;
15. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di TARI, qualora il contribuente non adempia all'obbligo dichiarativo di cui al comma 12.
16. L'Ufficio Tributi provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 12 del presente articolo.
17. Nel caso di mancanza anche di uno solo dei detti requisiti, l'Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

ART. 20 TER Esenzione in favore nuovi residenti

Ai sensi dell'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013 è prevista, a partire dall'anno 2025, a favore dei nuovi residenti, costituenti un nuovo nucleo familiare autonomo, una esenzione per la durata di tre anni solari, nel caso siano rispettate contemporaneamente all'atto di presentazione della dichiarazione tutte le seguenti condizioni:

- a) Che tutti i componenti del nuovo nucleo familiare abbiano età inferiore a quarantacinque anni;
- b) Che le unità immobiliari dichiarate costituiscano abitazione principale e pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6, C/7;
- c) Che nell'unità immobiliare occupata non sia già presente un altro nucleo familiare;
- d) Che tutti i componenti del nuovo nucleo familiare non abbiano avuto residenza nel Comune di Montecatini Val di Cecina nei due anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta di esenzione;
- e) Che il nuovo nucleo familiare abbia un reddito ISEE, in corso di validità, inferiore ad Euro 40.000,00, comprovato da idonea certificazione;
- f) La misura decade, con recupero integrale della tassa dovuta, se il soggetto passivo trasferisce la propria residenza in altro comune prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisizione della residenza;
- g) L'esenzione tariffaria del presente articolo, è interamente a carico del bilancio comunale e compete, a richiesta dell'interessato, previa presentazione di specifica dichiarazione entro e non oltre novanta giorni dalla concessione della nuova residenza, pena la non ammissibilità al beneficio.

Art. 21 Riduzioni per il recupero

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 661, della L. 147/2013, alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti quali - quantitativamente assimilati tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione della tariffa pari al trenta per cento sulla quota variabile a condizione che:

- a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero;
- b) il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.

2. La riduzione viene applicata solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:

- a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero;
- b) Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
- c) Copia del registro di carico e scarico;

3. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività di recupero.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

4. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

5. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

6. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 22 Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo X3 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e container, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente e all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune riportato in Allegato XX al presente regolamento, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
6. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 23 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 657 della L. 147/2013, gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati al più vicino punto di conferimento; in tale zona il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino centro di raccolta supera i 800 mt lineari. Tale distanza è misurata in linea d'aria tra il punto di conferimento e l'intersezione della strada privata, poderale o vicinale privata di accesso agli insediamenti con la strada pubblica.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 656 della L. 147/2013, il tributo è dovuto nella misura del 30% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente rapportato ai giorni di effettivo disservizio.
3. Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Servizio di Nettezza Urbana e, per conoscenza, al Servizio Tributi. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro 7 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre fattispecie di riduzione.

Art. 24 Altre agevolazioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, sono esenti dalla tassa i locali occupati da soggetti che, non raggiungendo il minimo vitale previsto dalle leggi in vigore, vengono segnalati all'Amministrazione Comunale dai servizi sociali della Asl n. 5 con apposita relazione.

1bis). A decorre dal giorno 1 Gennaio 2025 la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta del 30% per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari dove sia presente uno o più soggetti portatori di handicap fisici o psichici, riconosciuti dalla Legge 104/92, con invalidità non inferiore al 60% e con reddito ISEE del nucleo familiare al di sotto di € 20.000,00. Per redditi ISEE tra € 20.001,00 e € 30.000,00 la riduzione scende al 20%, oltre i 30.000,00 scende al 10%.

1ter). L'agevolazione si applica su richiesta, allegando la relativa documentazione, comprovante la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, alla denuncia originaria o alla richiesta di variazione della situazione familiare.

1quater). L'agevolazione avrà decorrenza dalla data di presentazione della richiesta.

2. È altresì prevista un'agevolazione per i nuclei familiari residenti con due o più figli fino a 26 anni di età, pari a una quota forfettaria di € 50,00. Tale riduzione è rapportata al periodo dell'anno solo nel caso di occupazione o detenzione inferiore ai 12 mesi. Spetta quindi per l'intero anno anche nel caso in cui un figlio compia nell'anno di competenza 26 anni di età.

3. I locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto

4. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 le agevolazioni e le esenzioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio cui si riferisce la previsione di spesa.

5. La tariffa è applicata nella misura di 1/3 (un terzo) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Art.25 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.
3. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovesse rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) il numero ed i dati degli occupanti per le utenze domestiche;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 - e) La tipologia di attività effettivamente esercitata;
 - f) I dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - a) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - b) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione, redatta secondo l'apposito modello, e sottoscritta dal dichiarante, è presentata con le seguenti modalità:
 - direttamente presso gli uffici comunali;
 - a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede la data di apposizione del timbro postale sul plico;
 - a mezzo posta elettronica all'indirizzo mail dell'Ufficio tributi reperibile sul sito web dell'Ente. In tal caso fa fede la data di invio del messaggio di posta elettronica;
 - a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ente. In tal caso fa fede la data della ricevuta di consegna;
 - a mezzo posta ordinaria. In tal caso fa fede la data di ricezione del plico.

Art. 27 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni da quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo.
2. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione

di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. La dichiarazione vale anche quale richiesta di attivazione del servizio.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;
- g) l'indirizzo P.E.C.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., a mezzo Posta Elettronica Certificata o fax, utilizzando i modelli appositamente predisposti e messi gratuitamente a disposizione degli utenti sul sito *internet* del Comune e presso l'ufficio tributi.

6. Alla dichiarazione è allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.

7. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente agli uffici del gestore del tributo da persona diversa dal dichiarante, occorre che la stessa sia munita di delega specifica con allegate copie dei documenti di identità del delegante e del delegato. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 28 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o attraverso le altre modalità previste dalla normativa vigente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe

dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 10,00, salvo i casi di ripetuta violazione degli obblighi tributari.

Art. 28-bis Rateazione dei pagamenti

1. Ferme restando le disposizioni in materia di rateazione contenute nel regolamento generale delle entrate ed applicabili agli atti di accertamento e di riscossione, è possibile procedere alla rateazione dei documenti di riscossione ordinaria, che non siano stati liquidati e accertati, nei seguenti casi:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsti, alternativamente, per i settori elettrico, del gas e idrico;
 - b. agli ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri eventualmente definiti da Ato Toscana Costa;
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.
2. Le rate non possono essere di importo inferiore ad Euro 100,00.
3. La rateazione non può essere superiore al periodo di tempo massimo previsto dal Regolamento generale delle entrate per la rateazione degli atti di accertamento e di riscossione.
4. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di pagamento del documento di riscossione.
5. Le somme dilazionate riferite a documenti di riscossione sono maggiorate degli interessi di dilazione previsti dal Regolamento generale delle entrate.

Art. 29 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai D.LGS. 18 dicembre 1997 n. 471 e 472.

Art. 30 Riscossione

1. Il Comune invia ai contribuenti avvisi di pagamento che specificano, per ogni utenza, le somme dovute per tributo e tributo provinciale. Con decorrenza dal 2021 l'avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019.

2. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 3 rate, scadenti il 1° giugno, il

1° settembre ed il 2 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 1° giugno di ciascuno anno.

I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° dicembre sono calcolati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente ⁽¹⁾. I versamenti aventi scadenza successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della [legge 296/2006](#).

Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 21 è inferiore ad € 10,00.

3. Il tributo è versato tramite modello di pagamento unificato, di cui all'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (PagoPA).

4. Il Comune invia ai contribuenti che non versino quanto dovuto alle predette scadenze, avvisi di pagamento notificati, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comprensivi del recupero delle spese di notifica, con i quali si richiede l'assolvimento del pagamento entro sessanta giorni dalla notifica stessa.

5. Al contribuente che non esegue il versamento alle scadenze dei predetti atti, di cui ai commi 1 e 4, è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

6. Il Comune provvede al controllo del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi tributari nei modi, nelle forme e nei tempi previsti dalla legge, applicando quanto previsto dalla L. 147/2013 e dalla L. 296/2006.

7. Per la disciplina degli interessi si fa rinvio al Regolamento generale delle entrate.

8. Per la riscossione coattiva della tassa si rinvia al Regolamento generale delle entrate.

Art. 31 Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della [Legge n. 147/2013](#), la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della Tari, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente o documenti utili ai soli fini della dimostrazione dei periodi di utilizzo, variazione o cessazione dell'attività, nel rispetto della normativa sulla privacy nel contesto di un accertamento tributario. Il funzionario può altresì richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla Tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Art. 32 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura prevista dal Regolamento Generale delle Entrate.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

Art. 33 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata la tassa, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad

€10,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. I rimborsi possono essere erogati con le seguenti modalità:

- a) con conguaglio sul primo documento di riscossione utile;
 - b) con pagamento a mezzo bonifico bancario;
 - c) con compensazione su eventuali somme a debito del contribuente nei confronti dell'Ente.
5. Qualora l'importo compensabile risulti inferiore ad Euro 50,00 il rimborso è erogato con le modalità di cui alle lett. a) e c) del comma precedente, tranne nel caso in cui l'utente non abbia più utenze attive e non risulti a debito nei confronti del Comune.

Art. 34 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e successive modificazioni ed integrazioni,⁽¹⁾ al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la Tassa sui Rifiuti, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205

Art. 36 Disposizioni transitorie

1 Considerato che, l'introduzione del tributo TARI, attivato in questo Comune a partire sin dall'anno 2020, può essere considerato ampiamente assorbito anche dalle utenze che, da allora, fruivano di importanti agevolazioni per limitarne l'impatto sull'economia dell'attività, a partire dall'anno 2025, le misure saranno così rimodulate:

- a) per le utenze non domestiche di cui alle classi di contribuzione 16, 17 e 20: riduzione del 35 % per l'annualità 2025, del 30 % per l'annualità 2026 e del 25 % per l'annualità 2027, del 20% per l'annualità 2028, del 15% per l'annualità 2029, del 10% per l'annualità 2030 , del 5% per l'annualità 2031. A partire dall'annualità 2032 , il tributo sarà dovuto per intero, salvo il diritto di poter accedere ad altre agevolazioni previste del presente Regolamento, nel limite massimo di quanto previsto al precedente art. 25;
- b) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 18: riduzione del 25% per l'annualità 2025, del 20% per l'annualità 2026, del 15% per l'annualità 2027, del 10% per l'annualità 2028, del 5% per l'annualità 2029. A partire dall'annualità 2030 , il tributo sarà dovuto per intero, salvo il diritto di poter accedere ad altre agevolazioni previste del presente Regolamento, nel limite massimo di quanto

previsto al precedente art. 25;

- c) per le utenze non domestiche di cui alle classi di contribuzione 10 e 11: riduzione del 5% per l'annualità 2025. A partire dall'annualità 2026, il tributo sarà dovuto per intero, salvo il diritto di poter accedere ad altre agevolazioni previste del presente Regolamento, nel limite massimo di quanto previsto dal precedente art. 25;
 - d) Per le utenze non domestiche ricadenti all'interno di area classificata ad alta pericolosità idraulica e rischio esondazione: riduzione dell'intera tariffa per l'anno d'imposta successivo al verificarsi dell'evento alluvionale che ha coinvolto l'attività interessata. Le utenze interessate, di volta in volta, dovranno presentare richiesta di agevolazione.
 - e) Le utenze di cui al precedente comma d) che attualmente beneficiano, sine die, del 50% di sconto sulla tariffa, ritorneranno a tariffa ordinaria, fatte salve le agevolazioni previste dalla presenti modifiche, in maniera graduale nell'arco dei prossimi 5 anni tariffari, con un recupero del 10% ad annualità; di conseguenza in linea ordinaria, relativamente all'annualità tariffaria 2025 godranno di una scontistica del 40%, nell'annualità 2026 di una scontistica del 30%, nell'annualità 2027 di una scontistica del 20%, nell'annualità 2028 di una scontistica del 10% e dall'annualità 2029 tariffa ordinaria (fatte salve eventuali Ordinanze Sindacali conseguenti ad eventi alluvionali che potrebbero aver arrecato danni alle attività, rispetto ai quali sarà applicato quanto indicato nel precedente comma d)
1. A seguito delle variazioni regolamentarie, indicate nei precedenti articoli, nonché per la necessità di un aggiornamento periodico delle stesse, tutte le agevolazioni e/o riduzioni attualmente concesse, con esclusione di quelle indicate negli articoli 21 e 24 del presente Regolamento, relativamente all'anno d'imposta 2025, sono sospese. Tutti gli utenti che ritengono di averne diritto dovranno ripresentare la richiesta, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi entro e non oltre il 31 Marzo 2025. Alla suddetta istanza dovrà essere allegata debita documentazione comprovante la spettanza del beneficio. In mancanza di richiesta di rinnovo, le agevolazioni sospese saranno definitivamente revocate.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della Legge n.147 del 27 Dicembre 2013 *“il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale [...]”*, le stesse vengono stabilite ed approvate ogni anno, contestualmente all'approvazione delle tariffe, con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 37 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche, istituti di credito e studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club
22. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta.